

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 122/36/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si. Bi. ha interposto gravame avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Como, in epigrafe descritta, che ha respinto il ricorso avverso l'avviso di liquidazione per revoca agevolazioni prima casa.

Lamenta la contribuente violazione e falsa applicazione di norme di diritto, insufficiente o, in ogni caso, carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza ed inoltre, che i giudici di prime cure non avrebbero correttamente svolto, argomentato, valutato ed interpretato secondo la normativa tributaria applicabile al caso di specie, le contestazioni avanzate e le prove addotte, insistendo per il riesame del merito e l'accoglimento dell'appello.

Si è costituito l'Ufficio, contestando le avverse argomentazioni e censure, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

Il ricorso in appello è stato quindi esaminato e deciso nell'odierna udienza camerale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la Commissione provvede alla riunione del procedimento RGA 2075/11 al presente in quanto trattasi di appello alla medesima sentenza.

La questione riguarda la fruibilità dei benefici per l'acquisto della prima abitazione in ipotesi di acquisto successivo di altro appartamento contiguo a quello per cui l'acquirente aveva già usufruito dell'agevolazione.

Nel caso di specie il contribuente ha acquistato l'appartamento soprastante dichiarando di volerlo collegare all'altro.

Senonché allo stato tale collegamento non è stato posto in essere e i due appartamenti sono unicamente fruibili distintamente (il primo con entrata dal cortile, l'altro da scala esterna insistente su terreno di proprietà di terzi ed adibito a passaggio comune).

Invero le agevolazioni per la "prima casa" previste dall'art. 1, comma sesto, della legge 24 aprile 1982, n. 168, possono riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari che siano destinati, nel loro insieme, dall'acquirente a costituire un'unica unità abitativa.

Quindi l'acquisto di due appartamenti non è di per sé ostativo alla fruizione di tali benefici, ma è di fondamentale importanza che a seguito dell'acquisto si pervenga all'unificazione delle unità abitative preesistenti in una sola unità. Nel caso di specie il contribuente oltre a non aver catastalmente riunito le due unità abitative, non ha neppure fornito la prova del loro materiale collegamento. Relativamente alla spese di lite, pur nella consapevolezza della piena soccombenza del contribuente, le spese stesse possono essere integralmente compensate. I "giusti motivi" di cui all'articolo 92 c.p.c., infatti, vanno rinvenuti nella buona fede della parte soccombente.

P.Q.M.

La Commissione conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.